Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 maggio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

Ministero della pubblica istruzione

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **1023.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Vedute le richieste dell'Università di Roma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Tre dei residui quattro posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica otorinolaringoiatrica (per la seconda cattedra) . . . . posti n. 1

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di filosofia (per la seconda cattedra di storia della filosofia) . . . . » 1

Centro di calcolo interfacoltà . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1981
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1979, n. **1024.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;

Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Venezia in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare i due posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di discipline artistiche . . . . posti n. 1

Centro linguistico interfacoltà . . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1981
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1979, n. **1025.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;

Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;

Veduta la richiesta dell'Università di Genova in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare i due posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITA DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti n. 1

Facoltà di architettura:

istituto di storia dell'architettura . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1981
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1981, n. **173.**

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio degli organismi comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 48 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto l'art. 6 del trattato 18 aprile 1951 istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, e visti gli articoli 20 e 129 del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità economica europea e l'articolo 184 di quello in pari data istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 9 e 28 del trattato 8 aprile 1965, ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;

Considerato che l'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato agli organismi comunitari risponde ai principi informatori che regolano i rapporti della Repubblica italiana con gli altri Stati e con gli organismi internazionali e sovranazionali;

Considerato che in tal senso è stata avanzata richiesta da parte della commissione delle Comunità europee e della Banca europea per gli investimenti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea, della Comunità europea per l'energia atomica e della Banca europea per gli investimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1981
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. **174**.

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 16.500.000, un appartamento sito in Roma, via dei Frassini, 46, villino B, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 215045, foglio 946, mappale 1002, 1003 sub 3, come da atto di compraventita 4 luglio 1979, n. 1050 di repertorio, a rogito avv. Nicodemo Operamolla, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1981
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 211

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 114)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 114, concernente misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, punto *b*), dove è scritto: «..... Ghise ematiti grezze di seconda fusione.....», leggasi: «..... Ghise ematiti *grezze e* di seconda fusione.....»;

all'art. 15, dove è scritto: «..... dal primo comma dell'art. 8 e *dell'*art. 10 del presente decreto.....» leggasi: «..... dal primo comma dell'art. 8 e *dall'*art. 10 del presente decreto.....».

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 aprile 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Considerato che è intervenuto un accordo C.E.E.-Thailandia relativo alla limitazione all'esportazione di filati di juta verso l'Italia;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di « filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 » (V.D. 57.06) originari della Thailandia è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore dal terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 aprile 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(2449)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 aprile 1981.

Autorizzazione alla Banca popolare di Castel di Sangro ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Castel di Sangro;

Visto il decreto con il quale la suddetta azienda di credito è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Castel di Sangro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove la banca stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2435)

DECRETO 11 aprile 1981.

Modificazione allo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario nella riunione del 18 novembre 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il capitale sociale è di lire diciottomilamilioni ed è diviso in n. 9.000.000 azioni del valore nominale di lire duemila.

I titoli azionari, numerati in ordine progressivo, sono sottoscritti, anche mediante riproduzione meccanica della firma, da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2496)

DECRETO 11 aprile 1981.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, delle condizioni e delle modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato da parte degli enti del settore pubblico allargato di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981), pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1981;

Visto in particolare l'art. 40 della predetta legge 30 marzo 1981, n. 119, il quale prevede che gli enti del settore pubblico allargato di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate degli enti medesimi;

Considerato che ai sensi del predetto art. 40 con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso la tesoreria dello Stato, gli eventuali tassi di interesse nonchè può essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti presso le aziende di credito e possono essere modificate le modalità di riafflusso delle disponibilità esistenti presso tali aziende di credito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510, recante norme per l'istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi ed infruttiferi.

Decreta:

Titolo I

DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI DI CUI AGLI ARTICOLI 25 E 31 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

Art. 1.

Gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, quelli elencati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 13 marzo 1979, nonchè tutti gli altri enti pubblici non economici di cui agli articoli 25 e 31 della predetta legge n. 468/1978 che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 12 per cento.

Detto limite del 12 per cento di cui al comma precedente non può essere superato anche qualora il servizio di tesoreria o di cassa dell'ente sia espletato da più aziende di credito; in tal caso i presidenti degli enti devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in de-

posito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il cennato limite del 12 per cento.

Sono esclusi dall'applicazione di tale limite del 12 per cento gli enti per i quali già vigono apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso il sistema bancario.

Le entrate da prendere a base per il calcolo del limite del 12 per cento sono quelle finali, escluse cioè quelle per accensione di prestiti, previste nel bilancio di competenza per l'anno 1981, e per gli anni successivi quelle previste nei rispettivi bilanci.

Nell'ipotesi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato si prenderà a base l'ultimo bilancio approvato, con riserva di effettuare successivamente gli eventuali ricalcoli del limite predetto.

Art. 2.

Gli enti di cui al precedente art. 1 sono tenuti ad aprire conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato, ove non siano già in essere.

Gli enti territorialmente decentrati, potranno aprire contabilità speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, che funzioneranno ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e delle norme contenute nel presente decreto.

Per l'apertura di conti correnti presso la tesoreria centrale o di contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, gli enti dovranno inviare apposita richiesta alla Direzione generale del tesoro.

Sui conti correnti e sulle contabilità speciali di cui ai precedenti commi affluiscono, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 119/981 tutte le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, fatta eccezione per i fondi di cui all'art. 38 dello statuto della regione siciliana, nonché quelli destinati alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti.

Art. 3.

I versamenti nei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato saranno effettuati mediante compilazione di apposita distinta mod. 124 T.C., con l'indicazione del versante, del conto corrente e dell'importo complessivo.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte dei versamenti emetterà quietanza di entrata ai conti correnti mod. 121 T.C.

I versamenti alle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sono accompagnati dalle fatture mod. 124, 125 T.

Le sezioni di tesoreria provinciale, a fronte dei versamenti effettuati rilasciano le relative quietanze staccate dagli appositi inserti mod. 80 T.

Le quietanze rilasciate in commutazione di titoli di spesa debbono recare la descrizione degli estremi dei titoli stessi, con speciale riguardo all'indicazione del capitolo e dell'oggetto del versamento.

Art. 4.

Gli enti di cui all'art. 1 potranno effettuare, di regola, prelevamenti mensili dai conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato per il reintegro delle disponibilità che comunque non possono superare il limite massimo del 12 per cento dell'ammontare delle entrate del bilancio di competenza, inviando la relativa richiesta alla Direzione generale del tesoro.

La richiesta di prelevamento regolarmente firmata dal rappresentante legale dell'ente deve essere corredata da una dichiarazione del tesoriere attestante l'ammontare delle disponibilità liquide residue dell'ente depositate a qualunque titolo e l'importo che costituisce il limite del 12 per cento oppure il limite di cui al terzo comma del successivo art. 6.

La Direzione generale del tesoro a fronte della richiesta di prelevamento disporrà l'emissione di un vaglia del Tesoro a favore dell'ente da accreditarsi al conto corrente che il tesoriere dell'ente medesimo intrattiene con la Banca d'Italia.

Gli enti correntisti sono tenuti a comunicare, all'inizio di ciascun trimestre alla Direzione generale del tesoro, tramite l'istituto tesoriere, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso, come dal prospetto allegato al presente decreto.

Nessun prelevamento sarà consentito in mancanza di detto preventivo.

Art. 5.

I prelevamenti dalle contabilità speciali per il reintegro delle disponibilità che comunque non possono superare il limite massimo del 12 per cento, saranno effettuati, di regola, mensilmente con ordinativi emessi a favore dei propri tesorieri per il successivo accreditamento ai conti correnti intrattenuti presso questi ultimi dagli enti medesimi.

I predetti ordinativi saranno firmati dai presidenti degli enti oppure dalla persona legalmente abilitata a firmare in caso di loro assenza o impedimento; i titoli saranno controfirmati dagli addetti al riscontro contabile o dai loro sostituti.

Nel caso in cui gli ordinativi siano firmati dal sostituto, s'intende che l'intervento medesimo è dovuto all'assenza o all'impedimento del titolare.

Per quanto concerne la comunicazione alle sezioni di tesoreria provinciale delle firme autografe, si osserva il disposto dell'art. 410 del III libro delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Gli ordinativi in questione saranno accompagnati da elenchi in doppio esemplare, firmati dai rappresentanti degli enti emittenti, e verranno recapitati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per posta o a mezzo corrispondenza «a mani» regolarmente affrancata, a cura dei tesorieri i quali provvederanno, altresì, ad allegare ai titoli stessi la dichiarazione compilata con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 4.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato invieranno all'ente titolare della contabilità speciale giornalmente le quietanze mod. 80 T e mensilmente il riassunto delle scritture dalle stesse tenute, in doppio esemplare, corredate degli ordinativi pagati, delle relative situazioni decadali nonché delle matrici delle quietanze emesse nel mese stesso.

Un esemplare del riassunto mensile sarà restituito dall'ente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro un mese dalla ricezione, munito di dichiarazione di riscontrata regolarità firmata dal capo dell'ente e dal capo dell'ufficio contabilità dell'ente medesimo.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della norma dell'articolo 40 della legge n. 119/981 richiamata nelle premesse del presente decreto, gli enti che detengono presso i propri tesorieri disponibilità depositate a qualunque titolo, in misura superiore al limite del 12 per cento di cui al precedente art. 1, debbono disporre il versamento delle eccedenti disponibilità in non più di dodici rate trimestrali, rispettivamente quattro per ciascun anno con decorrenza 1981.

Ciascuna delle quattro rate trimestrali per l'anno 1981 sarà pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità degli enti a qualunque titolo depositate presso i tesorieri, alla data del 30 novembre 1980, mentre le rate trimestrali successive saranno ciascuna pari all'8 per cento di dette disponibilità.

Nelle more dei versamenti di cui ai precedenti commi il limite previsto dal primo comma dell'art. 40 della legge n. 119/981 è pari all'ammontare delle somme detenute dagli enti presso i propri tesorieri alla data dell'entrata in vigore della legge medesima decurtate delle rate già versate.

Il versamento delle rate trimestrali dovrà essere effettuato entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre.

Art. 7.

Gli enti e le gestioni mutualistiche in liquidazione, sotto gestione commissariale, sono tenuti a versare tutte le disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario nel conto corrente infruttifero intestato « Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni mutualistiche di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386 ».

Titolo II

DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI PROVINCE E COMUNI

Art. 8.

Le province ed i comuni con una popolazione superiore a 8 mila abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT, e con un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi.

Gli amministratori degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'ammontare del limite del 12 per cento.

Detto limite del 12 per cento non può essere superato anche qualora il servizio di tesoreria o di cassa dell'ente sia espletato da più aziende di credito; in tal caso gli amministratori degli enti devono comunicare senza indugio a ciascuna delle aziende di credito lo ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il predetto limite del 12 per cento dell'entrata di bilancio dell'ente medesimo.

Le entrate da prendere a base per il calcolo del limite del 12 per cento sono quelle finali, escluse cioè quelle per accensione di prestiti, previste nel bilancio di competenza per l'anno 1981, e per gli anni successivi quelle previste nei rispettivi bilanci. Nell'ipotesi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato si prenderà a base l'ultimo bilancio approvato, con riserva di effettuare successivamente gli eventuali ricalcoli del limite predetto.

Art. 9.

Sono istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, oltre le contabilità speciali fruttifere già esistenti intestate ad ogni provincia ed ai singoli comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, altre contabilità speciali fruttifere intestate ai comuni con una popolazione superiore a 8 mila abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT, e con un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire.

Tutte le contabilità speciali di cui al primo comma, quelle esistenti e quelle di nuova istituzione, sono regolate dagli articoli 585 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dalle norme contenute nel presente decreto.

Sulle predette contabilità speciali fruttifere di cui al precedente comma sarà corrisposto, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il tasso d'interesse annuo posticipato del 5 %, analogo a quello previsto per i conti correnti delle regioni presso la tesoreria centrale dello Stato.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 119/981, tutte le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato devono affluire nelle contabilità speciali di cui al primo comma.

Le amministrazioni interessate emetteranno i relativi titoli di spesa commutandoli in quietanza di accreditamento a dette contabilità speciali.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a fronte dei titoli accreditati e degli eventuali versamenti diretti effettuati dai tesorieri degli enti emetteranno quietanza di entrata mod. 80 T.

Art. 10.

I prelevamenti dalle contabilità speciali per il reintegro delle disponibilità che comunque non possono superare il limite massimo del 12 per cento, saranno effettuati di regola, mensilmente, con ordinativi emessi a favore dei tesorieri degli enti per il successivo accreditamento ai conti correnti intrattenuti presso questi ultimi dagli enti medesimi.

I predetti ordinativi saranno firmati per le province ed i comuni rispettivamente dal presidente della giunta provinciale e dal sindaco, oppure dalla persona legalmente abilitata a firmare in caso di loro assenza o impedimento; i titoli saranno controfirmati dagli addetti al riscontro contabile o dai loro sostituti.

Nel caso in cui gli ordinativi siano firmati dal sostituto, s'intende che l'intervento del medesimo è dovuto all'assenza o all'impedimento del titolare.

Per quanto concerne la comunicazione alle tesorerie provinciali dello Stato delle firme autografe, si osserva il disposto dell'art. 410 del III libro delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.

Gli ordinativi in questione saranno accompagnati da elenchi in doppio esemplare, firmati dai rappresentanti degli enti emittenti, e verranno recapitati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per posta o a mezzo corrispondenza «a mani» regolarmente affrancata, a cura dei tesorieri, i quali provvederanno, altresì, ad allegare ai titoli stessi una dichiarazione, da essi sottoscritta, attestante l'ammontare delle disponibilità liquide residue dell'ente depositate a qualunque titolo e l'importo che costituisce il limite del 12 per cento oppure il limite di cui al quarto comma del successivo art. 13.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato invieranno all'ente titolare della contabilità speciale giornalmente le quietanze mod. 80 T e mensilmente il riassunto delle scritture dalle stesse tenute, in doppio esemplare, corredate degli ordinativi pagati, delle relative situazioni decadali nonchè delle matrici delle quietanze emesse nel mese stesso.

Un esemplare del riassunto mensile sarà restituito alla sezione di tesoreria dall'ente medesimo entro un mese dalla presentazione, munito di dichiarazione di riscontrata regolarità firmata dal capo dell'ente e dal capo dell'ufficio contabilità dell'ente medesimo.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato liquideranno annualmente sulle somme depositate nelle contabilità speciali di cui all'art. 9, gli interessi secondo il tasso previsto dallo stesso articolo, tenendo presente che la valuta decorre, per quanto riguarda gli accreditamenti, dal giorno di emissione della quietanza, e, per quanto riguarda i prelevamenti, dal giorno lavorativo precedente la estinzione del titolo.

Le somme relative agli interessi saranno accreditate alle rispettive contabilità speciali degli enti, con valuta primo gennaio dell'anno successivo e scritturate per l'ammontare complessivo in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

La Direzione generale del tesoro, sulla base delle contabilità presentate dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvederà all'emissione di un ordinativo diretto tratto sul cap. 4678 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, denominato: «Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato», a favore del capo della tesoreria di Roma per l'eliminazione del sospeso di cui sopra.

Art. 13.

In sede di prima applicazione della norma di cui all'art. 40 della legge n. 119/81 richiamata nelle premesse del presente decreto, gli enti che detengono presso i propri tesorieri disponibilità depositate a qualunque titolo, in misura superiore al limite del 12 per cento di cui al precedente art. 8, debbono disporre il versamento delle eccedenti disponibilità in non più di dodici rate trimestrali, rispettivamente quattro per ciascun anno con decorrenza dal 1981.

Ciascuna delle quattro rate trimestrali per l'anno 1981 sarà pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità degli enti, a qualunque titolo depositate presso i tesorieri, alla data del 30 novembre 1980.

Le rate trimestrali successive saranno ciascuna pari all'8 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, fino al riassorbimento delle giacenze nel limite del 12 per cento.

Nelle more dei versamenti delle eccedenze di cui ai precedenti commi il limite previsto dal primo comma dell'art. 40 della legge n. 119/981 è pari all'ammontare delle somme detenute dagli enti presso i propri tesorieri alla data dell'entrata in vigore della legge medesima decurtate delle rate già versate.

Il versamento delle rate trimestrali dovrà essere effettuato entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre.

I tesorieri degli enti, eseguito il versamento delle dodici rate trimestrali, sono tenuti a versare nelle contabilità speciali di cui all'art. 9 tutte le disponibilità che superino il limite del 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi.

Il decreto ministeriale 21 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1980, è abrogato.

Titolo III

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DISPONIBILITA' INPS PRESSO LE AZIENDE DI CREDITO

Art. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a tenere presso le aziende di credito disponibilità liquide per un importo complessivo non superiore a seicento miliardi di lire.

Gli amministratori dell'ente devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il limite di cui al primo comma.

Tutte le disponibilità che superino il limite di cui al primo comma debbono essere subito versate dall'INPS nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o nel conto corrente infruttifero in essere presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1981
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 118

PREVENTIVO TRIMESTRALE DI CASSA
(suddiviso per mese in miliardi di lire)

ENTRATE
(competenza e residui)

TITOLO I *Entrate correnti*	mese di	mese di	mese di	Totale	Previsione annua
Vendita di beni e servizi					
Redditi e proventi patrimoniali . .					
Trasferimenti correnti:					
dallo Stato					
da enti mutuo previdenziali . . .					
da regioni					
da aziende autonome					
da comuni e province					
da Cassa mezzogiorno					
da Cassa depositi e prestiti . .					
da altri enti S.p.a.					
da altri					
Altre entrate					
Totale . . .					

TITOLO II	mese di	mese di	mese di	Totale	Previsione annua
Riscossioni di crediti					
Trasferimenti in c/ capitale:					
dallo Stato					
da enti mutuo previdenziali . . .					
da regioni					
da aziende autonome					
da comuni e province					
da Cassa mezzogiorno					
da Cassa depositi e prestiti . .					
da altri enti S.p.a.					
da altri					
Altre entrate					
Totale . . .					

SPESE
(competenza e residui)

TITOLO I *Spese correnti*	mese di	mese di	mese di	Totale	Previsione annua
Oneri per il personale e altre spese generali					
Acquisto di beni e servizi					
Trasferimenti correnti:					
allo Stato					
a enti mutuo previdenziali . . .					
a regioni					
ad aziende autonome					
a comuni e province					
a Cassa mezzogiorno					
da Cassa depositi e prestiti . .					
ad altri enti S.p.a.					
ad altri					
Interessi passivi					
Altre spese correnti					

TITOLO II *Spese in c/ capitale*	mese di	mese di	mese di	Totale	Previsione annua
Investimenti diretti					
Concessione di crediti					
Altre spese					

Fondo di cassa al . . . . L.
Limite art. 40 legge . . . . L.

(2429)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 877/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria (1981).

Regolamento (CEE) n. 878/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1981).

Regolamento (CEE) n. 879/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1981).

Regolamento (CEE) n. 880/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1981).

Pubblicati nel n. L 92 *del* 6 *aprile* 1981.

(94/C)

Regolamento (CEE) n. 881/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 882/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 883/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 884/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 885/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che ripristina i dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 886/81 della commissione, del 2 aprile 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2325/80 e seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2391/80 per quanto riguarda talune modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola per la campagna 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 887/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli scialli, sciarpe, ecc., esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 888/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 889/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 890/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso.

Regolamento (CEE) n. 891/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 892/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 893/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 894/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 895/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 896/81 della commissione, del 2 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 89 *del* 3 *aprile* 1981.

(95/C)

Regolamento (CEE) n. 897/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1981).

Regolamento (CEE) n. 898/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti.

Regolamento (CEE) n. 899/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 900/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo di base, i prezzi d'intervento ed i prezzi di riferimento nel settore delle carni ovine.

Pubblicati nel n. L 90 *del* 4 *aprile* 1981.

(96/C)

Regolamento (CEE) n. 901/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per i paesi del Benelux, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia e la Grecia.

Regolamento (CEE) n. 902/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che fissa gli importi compensativi monetari, nonchè taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Pubblicati nel n. L 94 *del* 6 *aprile* 1981.

(97/C)

Regolamento (CEE) n. 903/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 904/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 905/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 906/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 907/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 908/81 della commissione, del 3 aprile 1981, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari nell'ambito delle gare per l'esportazione di zucchero.

Decisione n. 909/81/CECA della commissione, del 2 aprile 1981, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 910/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 911/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2684/80, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, ai fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 912/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 913/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 914/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 915/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 916/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica, a decorrere dal 6 aprile 1981, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 917/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 918/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 919/81 della commissione, del 3 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 91 *del* 4 *aprile* 1981.

(98/C)

Regolamento (CEE) n. 920/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, riguardante l'allegato IV del regolamento (CEE) numero 3059/78 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

Pubblicato nel n. L 98 *del* 9 *aprile* 1981.

(99/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 *maggio* 1981.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio nonché di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio, *comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'articolo* 13 *e* fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art. 2-*bis.*

Al quarto comma dell'articolo 7 *della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 319, *nel testo modificato dall'articolo* 10 *della legge* 24 *dicembre* 1979, *n.* 650, *è aggiunto il seguente periodo*: « *I soggetti contemplati dall'articolo* 93 *del regio decreto* 11 *dicembre* 1933, *n.* 1775, *sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni* ».

Art. 3.

Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 16. — Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. *I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.*

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate »;

« Art. 17. — Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora *i servizi di cui all'articolo* 16, *primo comma, siano gestiti da enti diversi* da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente »;

« Art. 17-*bis*. — Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio »;

« Art. 17-*ter*. — L'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili.

La riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto ».

Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981.

Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981.

Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

Art. 4.

Per i pagamenti di tassa di circolazione effettuati successivamente al 1° gennaio 1981, gli importi da corrispondere per tassa erariale sono aumentati in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione, limitatamente al periodo di un anno decorrente dal

primo versamento, qualunque sia la forma di pagamento prescelta a norma delle vigenti disposizioni.

L'aumento di cui al precedente comma non si applica ai veicoli e autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1981 o che non abbiano circolato nel medesimo anno 1981.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, l'anno di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

Se alla scadenza del periodo di validità dei pagamenti effettuati nell'anno 1980, relativi a periodi compresi nell'anno 1981, non viene rinnovato il pagamento della tassa di circolazione l'aumento del cinquanta per cento previsto nel primo comma, afferente i periodi del 1981 per i quali il tributo è stato corrisposto, deve essere pagato entro trenta giorni da detta scadenza.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione.

Art. 5.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonché della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative con scadenza del termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dal 2 gennaio 1981.

Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 *ed individuati a norma delle disposizioni vigenti* non si applica l'aumento di cui ai commi primo e quinto, limitatamente alle tasse il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, scade nel periodo dal 2 gennaio al 30 dicembre 1981. Non si fa luogo al rimborso degli aumenti già corrisposti.

Art. 6.

Per l'anno 1981 è istituita una addizionale nella misura del 20 per cento ai seguenti tributi:

1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

I comuni, *con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno* 1981, *e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* devono deliberare aumenti, per l'anno 1981, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio; la misura degli aumenti tariffari non potrà, comunque, superare il 50 per cento delle tariffe in vigore per il 1980.

I comuni, che usufruiscono del contributo a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 24 del presente decreto e che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, sono obbligati ad istituirla con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, con decorrenza dallo stesso anno 1981. Le relative tariffe devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio fra i costi e ricavi.

Non si fa luogo al rimborso delle maggiori somme pagate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto a titolo di addizionale in applicazione del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

Art. 7.

E' data facoltà ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni kWh consumato.

Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti, adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione, è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 *gennaio* 1981 *ai sensi dell'articolo* 7 *del decreto-legge* 30 *dicembre* 1980, *n.* 901, *hanno effetto sui consumi verificatisi dal* 1° *gennaio* 1981.

Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui ai precedenti commi è utilizzato dai comuni, senza vincoli di destinazione, per investimenti o spese correnti in aggiunta agli incrementi di cui al successivo art. 14. L'importo non verrà riconosciuto agli effetti della quantificazione dei trasferimenti statali relativi agli anni successivi.

Art. 8.

Per l'anno 1981 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1980, qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 9.

Per il triennio 1981-83 *la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire* 12.000 *miliardi in aggiunta ai* 1.000 *miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre* 1980, *ai sensi dell'articolo* 15-ter *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *in ragione di* 4.000 *miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.*

La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

Per il 1981, *l'importo di* 4.000 *miliardi è così suddiviso:*

a) *il* 20 *per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente* pro capite *desunta dal bilancio di previsione* 1979 *è inferiore al* 120 *per cento della media nazionale, per i comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al* 90 *per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo* 25. *I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo* 4 *della legge* 29 *settembre* 1964, *n.* 847, *e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al* 31 *dicembre* 1979, *secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;*

b) *il CIPE, entro il* 15 *marzo* 1981, *ripartisce la residua quota dell'*80 *per cento per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo* 1 *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 6 *marzo* 1978, *n.* 218, *e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.*

La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 *in base al precedente comma restano valide anche per l'anno* 1982. *Ai fini di cui alla lettera* a) *del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione* 1979.

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) *del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi* .

Art. 9-*bis*.

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 67 *del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto* 2 *gennaio* 1913, *n.* 453, *sono sostituiti dai seguenti:*

« Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà limiti e condizioni.

Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti ».

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di comuni previsti dall'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, anche se la loro costituzione è avvenuta con semplice deliberazione dei consigli dei comuni e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione è elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, a concedere ai comuni di cui alle delibere del CIPE del 22 febbraio 1980 e del 27 marzo 1980, *con le modalità*

e condizioni ivi previste, mutui integrativi, a copertura dei maggiori oneri derivanti da gare in aumento, per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Per fronteggiare le necessità operative connesse alla sua attività creditizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare immobili o porzioni di immobili, imputandone la relativa spesa ai fondi di riserva della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, nel limite del venti per cento della consistenza dei fondi stessi.

L'ammontare del canone figurativo di locazione, da ripartirsi fra le varie gestioni, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto da attribuire ai fondi di riserva in relazione a questo particolare impiego dei fondi stessi.

Art. 11.

Per gli esercizi 1981 *e* 1982 *i comuni e le province possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:*

a) *per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni dei prezzi di opere finanziate dagli stessi istituti con contratti stipulati alla data del* 31 *dicembre* 1980;

b) *per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla immediata concessione dei finanziamenti, nonché per gli investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;*

c) *per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella lettera* b).

Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), *rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera* c) *devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'articolo* 24, *mediante l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.*

La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito, secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

Per gli esercizi 1981 *e* 1982, *il ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province, nel limite annuo del* 5 *per cento della potenzialità di indebitamento, che rimane fissata al* 25 *per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo* 1 *del decreto-legge* 29 *dicembre* 1977, *n.* 946, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 27 *febbraio* 1978, *n.* 43, *e non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.*

Le limitazioni e modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo, per la realizzazione di impianti di base, nonché ai mutui assunti presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Art. 12.

L'autorizzazione a rilasciare e accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 *novembre* 1950, *n.* 1030, *alla legge* 4 *luglio* 1967, *n.* 537, *e all'articolo* 19, *secondo comma, del decreto-legge* 10 *novembre* 1978, *n.* 702, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 8 *gennaio* 1979, *n.* 3, *ed all'articolo* 11, *quinto comma, del decreto-legge* 7 *maggio* 1980, *n.* 153, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 7 *luglio* 1980, *n.* 299, *è estesa alle aziende consortili e ai consorzi che gestiscono in economia tali servizi e, quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica. Quando i servizi sono gestiti in economia da comuni, province o loro consorzi, il terzo delle entrate delegabili è riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato.*

Art. 13.

Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle relative a fitti, canoni e censi attivi, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti dei servizi municipalizzati e provincializzati, concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico e da altri soggetti, poste correttive e compensative delle spese, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 18 per cento.

Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, quinto comma, 6 e 7 del presente decreto.

In ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980.

Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'INVIM risultino inferiori alle previsioni, la differenza verrà corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1981.

Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate, queste possono essere utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per investimenti, o spese una tantum, *ovvero per ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione delle maggiori entrate accertate per interessi attivi, che devono essere obbligatoriamente destinate ad investimenti.*

Art. 14.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo art. 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non può subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

Per i comuni e le province la cui spesa pro capite *desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, l'incremento non può superare il 18 per cento.*

Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Le percentuali di incremento del 16 per cento e del 18 per cento di cui al primo e secondo comma sono aumentate delle maggiori percentuali rispettivamente della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dell'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, rilevate in pre-consuntivo dalla relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982. Gli eventuali maggiori trasferimenti dello Stato saranno erogati a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo art. 24.

Art. 15.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce in virtù di contratti perfezionati l'anno precedente;

c) degli interessi passivi, derivanti da patti contrattuali o da sentenze maturati sui debiti pregressi quali risultano dal disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977 e rimasti insoluti al 31 dicembre 1980 per la cui sanatoria si provvederà ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1980: « Modalità relative alla certificazione per la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi dei comuni e delle province concernente gli esercizi 1980 e precedenti ».

La spesa per interessi passivi relativa ad anticipazioni di tesoreria verrà rimborsata dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo art. 24. Gli stanziamenti di bilancio sono collocati nelle partite di giro.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 16.

Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

L'importo spettante a ciascun comune per l'anno 1981 verrà determinato applicando all'ammontare complessivo allo stesso dovuto dalla regione per l'anno 1980 *una percentuale d'incremento non inferiore a quella prevista per i* trasferimenti statali a favore delle regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno 1981.

Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 17.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 14.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui all'articolo 14. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto.

Art. 18.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto comunque costituiti e per servizi di trasporto

pubblici gestiti in forme diverse non possono subire incrementi superiori al 12 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge.

Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati la tariffa minima per percorsi urbani di L. 200 e l'adeguamento dei prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi urbani, non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento del prezzo del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea, salvo il minor prezzo per abbonamenti aventi validità ridotta a specifiche e limitate fasce orarie di servizio, nonché per abbonamenti per particolari categorie di utenti. Per i percorsi extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 50 per cento del prezzo del corrispondente biglietto di una corsa semplice. La nuova disciplina tariffaria deve essere applicata non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di adozione della delibera.

Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non eroga la quarta trimestralità di cui all'articolo 23.

Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuato aumento delle tariffe sono finanziate dallo Stato a consuntivo, con le modalità di cui all'articolo 24, entro il limite massimo di un incremento del 16 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980, tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 e per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo art. 24 entro il 31 marzo 1982.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1981, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 23 punti di contingenza.

Le eventuali maggiori spese per indennità di contingenza sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo art. 24, entro il 31 marzo 1982.

L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, non può nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25 per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento.

Restano in vigore, per l'anno 1981, le norme di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 25 ed all'articolo 37 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 37 del citato decreto-legge, la spesa per il 1981 può essere incrementata del 10 per cento, oltre l'applicazione della retribuzione dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810.

Art. 20.

I comuni e le province con livello di spesa pro capite *superiore alla media nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 25, non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui conseguano maggiori spese, se non per i casi di dimostrata insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi provvedimenti, effettua, ai fini dell'accertamento delle predette condizioni, una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e di servizi.*

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è sostituito dai seguenti:

« I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1° gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983. *E' consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere.*

Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso ».

Resta ferma la facoltà di cui al quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299.

Per i comuni che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980 *e che avevano una spesa corrente* pro capite *desunta dal certificato relativo al bilancio di previsione* 1979 *inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere* a) *e* b) *del quarto comma dell'articolo 25, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo ed il bando dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del 50 per cento nell'anno* 1981 *e del 50 per cento nell'anno* 1982.

Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, *di cui all'articolo* 1 *del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 19 *ottobre* 1979, *e dal terremoto del novembre* 1980 *e come tali riconosciuti dalle vigenti disposizioni, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi.*

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali e di quelli di modifica di pianta organica adottati ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, la commissione centrale per la finanza locale, nell'intento di realizzare gradualmente in campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse, dovrà curare, con univocità, che la struttura organizzativa degli enti locali venga realizzata armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la richiesta espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze funzionali dei singoli enti, e la necessità di non far gravare eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.

Ai fini di detto esame sarà consentito pertanto un più marcato potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione, quali: l'incremento demografico costante registrato nell'ultimo quinquennio, l'estensione territoriale, con particolare riguardo al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle presenze alberghiere ed extra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turistica; la popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici.

Art. 21.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi gestiti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al precedente articolo 18.

Art. 22.

Agli enti locali non è consentita, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione *ex novo* in pianta organica di posti già soppressi o trasformati dall'ente in sede di adozione del proprio piano di riorganizzazione.

Agli enti locali non è altresì consentita la soppressione, con contestuale trasformazione in altri, dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dall'organo regionale di controllo, salvo che la modifica non avvenga nell'ambito di qualifiche appartenenti allo stesso livello retributivo.

In caso di assunzione da parte dell'ente locale in gestione diretta di servizi già appaltati o affidati in concessione o mediante contratto d'opera, la commissione centrale non potrà, di norma, consentire la istituzione in pianta organica di posti in numero eccedente quello già addetto all'espletamento dei servizi rilevati.

All'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Nel caso di assunzione di gestione diretta di servizi pubblici appaltati il personale proveniente dal privato appaltatore, già immesso nei ruoli organici dei comuni o loro consorzi e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1980, può optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.

Nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il personale conserva il trattamento di quiescenza e previdenza già in essere presso il privato appaltatore ».

Art. 22-*bis*.

I comuni, le province e i loro consorzi, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale previsto all'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, possono provvedere all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 1981, sulla base delle declaratorie di livello indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, tenuto conto dei livelli di corrispondenza contenuti nell'articolo 2 del suddetto accordo, salvo per le qualifiche individuate, per la collocazione nei livelli V e VII, dall'accordo stesso.

Sulla base delle proposte da formularsi da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, si procede al definitivo inquadramento a regime, nel rispetto delle compatibilità previste, provvedendo:

1) *ad adeguare i provvedimenti di inquadramento provvisorio, come sopra adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali e ai profili professionali individuati per ricondurre, sul piano nazionale, ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale;*

2) *ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.*

Il termine previsto dall'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, *n.* 810, *è prorogato al* 30 *maggio* 1981.

Art. 23.

Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 15, 23 e 24 secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299, incrementate del 16 per cento.

Il versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 43.

Art. 24.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) entro il 30 *aprile* 1981. *Con successivo, analogo decreto, da emanarsi entro il* 31 *maggio* 1981, *viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo* 1979, *in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica.*

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 *luglio* 1981, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente secondo comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio nonchè della quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 23, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma ed alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979 *nonchè alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di cui al secondo comma, che deve essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il* 30 *settembre.*

A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e 1980, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299.

Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Entro il 31 marzo 1981 le province ed i comuni sono tenuti a rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni precedenti.

Art. 25.

E' istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 200 *miliardi.*

A valere sul fondo di cui al comma precedente è attribuito, ai comuni la cui spesa corrente media pro capite *per l'anno* 1979 *sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa.*

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, stabilito a norma del precedente primo comma.

La spesa corrente media *pro capite* è calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'indice di spesa storica di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

b) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre;

c) *per il* 1981 *il fondo viene ripartito ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media determinata ai sensi del presente articolo.*

Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti previsti dal presente decreto, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti.

Art. 26.

In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 *dicembre* 1980.

Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.

Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 26-*bis*.

La previsione nei bilanci comunali delle spese relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle unità sanitarie locali, è disciplinata come segue:

a) *gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unità sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci comunali;*

b) *l'ammontare delle spese per i beni e servizi e trasferimenti, secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980, non può subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma dell'articolo 14;*

c) *le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.*

Eventuali oneri connessi a passività patrimoniali che i comuni dovessero sostenere sono rimborsati dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo definitiva regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale.

Art. 27.

Per il personale dei comuni, delle comunità montane, delle province, dei loro consorzi ed aziende, nonché delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, comprese le voci del trattamento retributivo del personale ospedaliero equiparato a quello medico, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo.

Art. 28.

Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali e dalle comunità montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali e delle comunità montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1° aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1980.

Art. 29.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dai seguenti:

« Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) *della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.*

Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonchè nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza ».

Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 30.

All'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: « ovvero ad altri enti regionali », sono aggiunte le seguenti: « ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « trasferito alle regioni », sono aggiunte le seguenti: « che per quello trasferito agli enti locali territoriali o loro consorzi anche se transitato attraverso i ruoli del personale regionale »;

c) dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente:

« Il personale trasferito ai sensi dei precedenti commi conserva il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo ».

Art. 31.

L'art. 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è così modificato:

a) nel primo comma sono soppresse le parole « della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere »;

b) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « L'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, provvede con le modalità stabilite dal presente articolo anche alla riscossione dei contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti per le unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Art. 32.

Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1981 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 33.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 16 per cento.

Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1979-80 *si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al precedente comma spettanti per il* 1981, *un importo pari allo* 0,50 *per cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli emessi nell'anno* 1977, *maggiorato del* 33 *per cento.*

Art. 34.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1981 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1981 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Per il 1981 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 16 per cento.

Art. 35.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 36.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 16 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 37.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 10 per cento in quote uguali ed il 90 per cento in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aumentate del 25 per cento.

Le frazioni delle nuove misure dei diritti di segreteria di cui al terzo comma sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente terzo comma gli istituti di patro-

nato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

Art. 37-*bis*.

Fino all'emanazione della legge di riforma delle camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del personale camerale è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo, dell'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in conformità ai princìpi, criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile dello Stato, fermo restando lo strumento attuativo in cui al secondo comma dell'articolo 3 *della legge* 23 *febbraio* 1968, *n.* 125.

Art. 38.

L'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e successive modificazioni, non si applica ai diritti erariali sui pubblici spettacoli riscossi a partire dal 1° gennaio 1976.

Dalla stessa data gli abbuoni concessi agli esercenti di sale cinematografiche, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 marzo 1968, n. 318, per proiezioni effettuate nell'anno 1972 e precedenti, non comportano revisione delle quote di diritti erariali già devolute ai comuni.

Con effetto dal 1° luglio 1981 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera *a*), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e rideterminata dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, è elevata a lire 150 al litro.

Art. 39.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di prestazione dei pubblici servizi locali, *da definire sentite l'Associazione nazionale comuni italiani* (*ANCI*), *l'Unione delle province d'Italia* (*UPI*), *l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani* (*UNCEM*) *e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali* (*CISPEL*).

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà provveduto alla ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici della finanza locale, nonchè del servizio che sarà preposto al loro coordinamento, ferme restando le attuali dotazioni dei ruoli.

Art. 40.

E' confermata, anche per l'anno 1981, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 41.

I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1981, che a norma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del cap. 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile, le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Per la regione Trentino-Alto Adige le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali del 1981 sono rimborsate per il tramite della regione, con esclusione di quelle indicate nell'art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

Art. 42.

Ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 non si applicano le disposizioni dell'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto.

Le disposizioni di cui all'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto non si applicano altresì ai comuni colpiti dal terremoto del settembre 1979 *di cui all'articolo* 1 *del decreto* del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979.

Agli stessi comuni non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione degli atti contabili.

Art. 43.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 44.

(*Soppresso*)

Art. 45.

All'onere di lire 20.442.877 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, si provvede quanto a lire 4.000.000 milioni con entrate proprie dei comuni e delle province, ivi compreso il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 5, quinto comma e 6 del presente decreto e, quanto a lire 16.442.877 milioni, con contributi a carico del bilancio dello Stato, alla cui copertura finanziaria si provvede per lire 380.000 milioni con il maggior gettito di cui ai precedenti articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto e per lire 16.062.877 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 153, *contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge* (*articoli* 2-5).

(2571)

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 28 marzo 1981:

il decreto ministeriale 13 marzo 1981 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Di Felice Rossana nel comune di Roma;

il decreto ministeriale 13 marzo 1981 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Perrone Aldo nel comune di Torre Santa Susanna (d.n. Lecce).

Con decreto ministeriale 18 aprile 1981:

l'istanza proposta dal notaio D'Aquí Eleonora è ammissibile e, in accoglimento della stessa, il provvedimento di trasferimento di detto notaio, dalla sede di Paola a quella di Roma disposto con decreto ministeriale 17 gennaio 1981, è revocato.

(2503)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Boario Sorgente Igea » di Darfo Boario Terme

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981, n. 2114, la Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., in Roma, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale « Boario Sorgente Igea », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1909, e alla modifica delle etichette della predetta acqua minerale.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(2519)

Ordinanza 14 aprile 1981. Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani e di altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191;

Attesa la necessità di conferire uno stato immunitario dei cani presenti nelle zone, ove in passato si sono manifestati casi di rabbia;

Ritenuta l'esigenza di adottare adeguate misure profilattiche, per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre, tuttora presente in Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune zone del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Considerato pertanto che, il permanere delle ragioni anzidette, assunte a motivazione della propria precedente ordinanza 4 aprile 1980, in materia, induce all'adozione di un nuovo provvedimento, che regoli l'azione di profilassi per l'anno in corso;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani, di età superiore a tre mesi, presenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Abruzzo e Molise.

L'intervento immunizzante in questione dovrà essere altresì attuato obbligatoriamente nella regione Valle d'Aosta ed in quelle province del Piemonte, della Lombardia, del Trentino Alto-Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, ove, a giudizio delle competenti autorità sanitarie regionali, l'intervento stesso si renda necessario, nel quadro delle misure di profilassi contro la rabbia silvestre. Nelle suddette regioni, le summenzionate autorità regionali potranno rendere obbligatoria la vaccinazione preinfezionale antirabbica anche dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini esposti al pericolo della rabbia silvestre.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 15 aprile 1981 e si concluderanno il 31 luglio 1981. La data di inizio e quella di completamento delle operazioni vaccinali può essere anticipata o differita previa segnalazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo.

La vaccinazione può essere rinviata oltre il 31 luglio 1981:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, dopo il compimento di tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, trascorso un periodo di quindici-venti giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni precedentemente indicate, le competenti autorità sanitarie regionali e, per quanto riguarda la regione Sicilia, i veterinari provinciali, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare, in ogni momento, piani di profilassi contro la rabbia, comprendenti le seguenti misure:

a) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quelli indicati nel precedente art. 1, colpiti o esposti alla infezione rabida;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica da non meno di venti giorni e da non oltre undici mesi, per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori colpiti o esposti alla infezione rabida;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli animali stessi o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 4.

Le vaccinazioni sono di norma eseguite da veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria, operanti nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni.

Per tali trattamenti immunizzanti, il Ministero della sanità provvede a distribuire gratuitamente il vaccino antirabbico occorrente, per il tramite delle competenti autorità sanitarie regionali.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità, pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, dei presidenti delle regioni a statuto speciale, dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè dei veterinari provinciali della Sicilia, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti immunizzanti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dall'apposito decreto ministeriale.

Art. 6.

I proprietari dei cani o di altri animali domestici che non intendano avvalersi delle prestazioni dei veterinari di cui al precedente art. 4, che effettuano il trattamento immunizzante antirabbico nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni, possono rivolgersi, per l'esecuzione di detto trattamento immunizzante, ad altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente Autorità sanitaria. In tal caso le spese per l'acquisto del vaccino e per la prestazione veterinaria sono totalmente a carico dei proprietari interessati.

Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, la competente Autorità sanitaria può stabilire che da parte dei veterinari vaccinatori venga applicata la tariffa professionale minima determinata dagli ordini professionali nelle singole province.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato all'interessato, a cura del veterinario vaccinatore, un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 14 aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

N. . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . . .
attesta di aver praticato, in data . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . .
di età . . di razza . . di taglia .
appartenente al sig. . . . abitante in . . .
. .

Vaccino impiegato . . . Serie . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario (comunale) (1) / (autorizzato) (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve.
(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(2451)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VI Milc - Mostra internazionale degli impianti e delle attrezzature lattiero casearie », che avrà luogo a Parma dal 6 al 10 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VIII Simac preselezione moda italiana - Salone internazionale per calzature, concerie, accessori ed affini - Accessori e componenti prodotti sintetici stilisti », che avrà luogo a Milano dall'8 all'11 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VII Salone internazionale del veicolo industriale e commerciale », che avrà luogo a Torino dal 15 al 24 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale della subfornitura », che avrà luogo a Parma dal 19 al 23 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « LIX Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 22 al 31 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XXXVI Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 23 maggio al 7 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VIII Siogo - Salone nazionale dell'orologeria, gioielleria ed oreficeria », che avrà luogo a Napoli dal 29 maggio al 2 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIV Salone internazionale del regalo, argenteria, cristalleria, ceramiche e porcellane », che avrà luogo a Napoli dal 29 maggio al 2 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XLV Fiera di Bologna - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bologna dal 30 maggio al 7 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XXIV Sia - Salone internazionale dell'alimentazione », che avrà luogo a Bologna dal 30 maggio al 7 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XXIX Fiera campionaria generale di Roma », che avrà luogo a Roma dal 30 maggio al 14 giugno 1981.

(2504)

MINISTERO DEL TESORO

Nomine di presidenti e di vice presidenti di monti di credito su pegno

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1981, registro n. 9, foglio n. 149, su proposta del Ministro del tesoro, il dott. Umberto Montefiori è nominato presidente del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza, in Faenza (Ravenna) ed il dott. Luciano Dal Prato è nominato vice presidente del Monte medesimo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1981, registro n. 9, foglio n. 151, su proposta del Ministro del tesoro, il rag. Omero Guerra è nominato presidente della Banca del monte di Lugo, monte di credito su pegno, in Lugo (Ravenna), ed il dottor Franco Berti è nominato vice presidente del monte medesimo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1981, registro n. 9, foglio n. 152, su proposta del Ministro del tesoro, il sig. Aldo Spinelli è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Lucca (Banca del monte di Lucca), in Lucca, ed il dott. Carlo Milianti è nominato vice presidente del monte medesimo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1981, registro n. 9, foglio n. 150, su proposta del Ministro del tesoro, il prof. Roberto Cuppini è nominato presidente della Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno, in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

(2572)

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 il rag. Giovanni Ragnoli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, in Teramo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

(2573)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 29 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1097,95	1097,95	1097,90	1097,95	1098 —	1097,90	1098,05	1097,95	1097,95	1097,95
Dollaro canadese	918 —	918 —	919 —	918 —	917,90	918 —	918,30	918 —	918 —	918 —
Marco germanico	498 —	498 —	498,48	498 —	498,15	498 —	498,30	498 —	498 —	498 —
Fiorino olandese	447,35	447,35	448 —	447,35	447,60	447,30	447,80	447,35	447,35	447,35
Franco belga	30,522	30,522	30,55	30,522	30,50	30,50	30,53	30,522	30,522	30,50
Franco francese	210,05	210,05	210 —	210,05	210,17	210,05	210,05	210,05	210,05	210 —
Lira sterlina	2353,95	2353,95	2355 —	2353,95	2352,50	2353,90	2352 —	2353,95	2353,95	2353,95
Lira irlandese	1821,25	1821,25	1821 —	1821,25	1827,60	—	1820 —	1821,25	1821,25	—
Corona danese	158,15	158,15	158,50	158,15	158,10	158,10	158,10	158,15	158,15	158,15
Corona norvegese	198,38	198,38	198,25	198,38	198,40	198,40	198,30	198,38	198,38	198,40
Corona svedese	231 —	231 —	230,65	231 —	231,10	231 —	232,50	231 —	231 —	231 —
Franco svizzero	545,39	545,39	545,80	545,39	545,50	545,40	545,37	545,39	545,39	545,40
Scellino austriaco	70,388	70,388	70,45	70,388	70,40	70,40	70,42	70,388	70,388	70,40
Escudo portoghese	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,55	18,60	18,60	18,60	18,60
Peseta spagnola	12,336	12,336	12,35	12,336	12,35	12,30	12,3420	12,336	12,336	12,35
Yen giapponese	5,119	5,119	5,12	5,119	5,10	5,10	5,17	5,119	5,119	5,11

Media dei titoli del 29 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,650
» 5,50 % » » 1968-83	88,200
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,575
» » » » 1- 7-1979/82	97,575
» » » » 1-10-1979/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,250
» » » » 1- 3-1980/82	98,225
» » » » 1- 5-1980/82	97,550
» » » » 1- 6-1980/82	97,275
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	97,925
» » » » 1-10-1980/82	97,700
» » » » 1- 1-1980/83	97,075
» » » » 1-10-1980/83	98,425
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982	94,650
» » » 12 % 1-10-1983	87,900
» » » 12 % 1- 1-1984	87,275
» » » 12 % 1- 4-1984	87,400
» » » 12 % 1-10-1984	87,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1098 —
Dollaro canadese	918,15
Marco germanico	498,15
Fiorino olandese	447,575
Franco belga	30,526
Franco francese	210,05
Lira sterlina	2352,975
Lira irlandese	1820,50
Corona danese	158,125
Corona norvegese	198,345
Corona svedese	231,75
Franco svizzero	545,38
Scellino austriaco	70,404
Escudo portoghese	18,60
Peseta spagnola	12,339
Yen giapponese	5,144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantasei società cooperative

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di consumo «Risveglio» a r.l., in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito Cecchettani in data 16 aprile 1962, rep. 9530, reg. soc. 3701;

2) società cooperativa edilizia «Fra mutilati ed invalidi di guerra - Residenza» a r.l., in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 2 dicembre 1970, rep. 41629, reg. soc. 18421;

3) società cooperativa edilizia «Nastro azzurro» a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 28 febbraio 1976, rep. 42391, reg. soc. 1898;

4) società cooperativa agricola «Cantina sociale cooperativa E.N.O.S. di Belricetto di Lugo» a r.l., in Lugo (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 31 dicembre 1961, rep. 27701, reg. soc. 2719;

5) società cooperativa «Agricola fra coloni, piccoli affittuari e piccoli proprietari di Campiano», già cooperativa agricola «Di credito e di consumo di Campiano e S. Pietro in Campiano» a r.l., in Campiano di Ravenna, costituita per rogito Venturini in data 1° dicembre 1920, reg. soc. 799;

6) società cooperativa mista «Di Garanzia per l'artigianato lecchese» a r.l., in Lecco (Como), costituita per rogito Cornelio Orlando in data 23 novembre 1976, rep. 114858/1948, reg. soc. 3990;

7) società cooperativa edilizia «Torre del Moro» a r.l., in Orvieto (Terni), costituita per rogito Antonelli in data 20 febbraio 1974, rep. 11652, reg. soc. 456;

8) società cooperativa edilizia «Laura» a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 25 giugno 1976, rep. 64131, reg. soc. 1432;

9) società cooperativa edilizia «Alessandria» a r.l., in Teramo, costituita per rogito Nino Filippo Corrado in data 7 marzo 1968, rep. 515, reg. soc. 1115;

10) società cooperativa edilizia «La Candela» a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 21 novembre 1974, rep. 59299/10342, reg. soc. 4940/74;

11) società cooperativa edilizia «III Quadrifoglio» a r.l., in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 19 novembre 1974, rep. 30111, reg. soc. 25/75;

12) società cooperativa edilizia «S. Michele Arcangelo» a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 16 febbraio 1974, rep. 18826, reg. soc. 1168/74;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «Cinemanifesto 71» a r.l., in Roma, costituita per rogito Misurale in data 2 febbraio 1971, rep. 300600, reg. soc. 1804/71;

14) società cooperativa mista «La Gemma» a r.l., in Roma, costituita per rogito Russo in data 9 giugno 1970, rep. 2479, reg. soc. 1874;

15) società cooperativa agricola «Amate» a r.l., in Roma, costituita per rogito Fiore in data 12 luglio 1970, rep. 45626, reg. soc. 2502/70;

16) società cooperativa edilizia «Amicizia 1975» a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 1° marzo 1975, rep. 25112, reg. soc. 1636/75;

17) società cooperativa edilizia «Cassia Marzia» a r.l., in Roma, costituita per rogito Tosti-Croce in data 7 marzo 1968, rep. 19258, reg. soc. 3083/88;

18) società cooperativa edilizia «Marco Polo» a r.l., in Roma, costituita per rogito Santini in data 26 maggio 1973, rep. 279916, reg. soc. 3448;

19) società cooperativa di produzione e lavoro «Autotrasportatori romani associati» a r.l., in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 12 maggio 1975, rep. 88969, reg. soc. 2169/75;

20) società cooperativa edilizia «Il Tetto» a r.l., in Roma, costituita per rogito Colozza in data 5 novembre 1970, rep. 55163, reg. soc. 3177/70;

21) società cooperativa edilizia «Egle» a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 19 novembre 1970, rep. 21576, reg. soc. 3282/70;

22) società cooperativa edilizia «Mediterraneo» a r.l., in Roma, costituita per rogito Meale in data 14 dicembre 1970, rep. 3940, reg. soc. 519/71;

23) società cooperativa edilizia «La Gardenia 2000» a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 8 marzo 1976, rep. 44510, reg. soc. 1366/76;

24) società cooperativa edilizia «Spurilia» a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 4 aprile 1972, rep. 22759, reg. soc. 1652/72;

25) società cooperativa mista «CO.F.A.P. - Cooperativa facchinaggio pulizie» a r.l., in Roma, costituita per rogito Zecca in data 7 febbraio 1972, rep. 11415, reg. soc. 1136/72;

26) società cooperativa edilizia «La Piovra» a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 26 novembre 1965, rep. 27171, reg. soc. 2622;

27) società cooperativa edilizia «Brutium 72» a r.l., in Roma, costituita per rogito Dobici in data 24 febbraio 1972, rep. 736076/19573, reg. soc. 1377/72;

28) società cooperativa edilizia «Rosa» a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 31 maggio 1974, rep. 111480, reg. soc. 3679;

29) società cooperativa edilizia «La Dalia 2000» a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 12 aprile 1976, rep. 44854, reg. soc. 2159/76;

30) società cooperativa edilizia «Ionica» a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 6 ottobre 1972, rep. 11570, reg. soc. 3539/72;

31) società cooperativa edilizia «Prima cooperativa A.C.L.I.» a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 7 febbraio 1970, rep. 143367, reg. soc. 1161/70;

32) società cooperativa edilizia «Conedilco Melograno» a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 maggio 1971, rep. 77140, reg. soc. 1971/71;

33) società cooperativa edilizia «Epulone» a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 giugno 1972, rep. 64118, reg. soc. 2735/72;

34) società cooperativa edilizia «Domus Bellarmina» a r.l., in Roma, costituita per rogito Jemma in data 14 novembre 1973, rep. 14400, reg. soc. 5355/73;

35) società cooperativa edilizia «Socut 71» a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 18 giugno 1971, rep. 38856, reg. soc. 2363;

36) società cooperativa di produzione e lavoro «Xeno Cinematografica» a r.l., in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 1° settembre 1970, rep. 200, reg. soc. 2616/70;

37) società cooperativa edilizia «Aden» a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 4 marzo 1970, rep. 3758, reg. soc. 973/70;

38) società cooperativa di produzione e lavoro «Lavori Pulizia - CO.L.P.» a r.l., in Roma, costituita per rogito Perotta in data 5 luglio 1972, rep. 21452, reg. soc. 2914/72;

39) società cooperativa di produzione e lavoro «Produzioni Parallele» a r.l., in Roma, costituita per rogito Santini in data 25 novembre 1974, rep. 32704, reg. soc. 5228/74;

40) società cooperativa edilizia «Alta Valle del Liri» a r.l., in Roma, costituita per rogito Arra in data 14 giugno 1971, rep. 21121, reg. soc. 2150/71;

41) società cooperativa edilizia «Holiday 74» a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. di Butera in data 7 febbraio 1974, rep. 731482, reg. soc. 2525/74;

42) società cooperativa edilizia «Stanislao Mancini» a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito di Macco in data 4 ottobre 1974, rep. 88043, reg. soc. 4178;

43) cooperativa edilizia «Spes» a r.l., in Minturno (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 22 ottobre 1975, rep. 39260, reg. soc. 4549;

44) società cooperativa edilizia «L'Iniziativa» a r.l., in Sutri (Viterbo), costituita per rogito Baroni in data 24 aprile 1976, rep. 2330, reg. soc. 2575;

45) società cooperativa edilizia «Stella Azzurra» a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 28 febbraio 1972, rep. 14714, reg. soc. 264/72;

46) società cooperativa edilizia «Casa del Popolo» a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 2 ottobre 1971, rep. 8024, reg. soc. 241/71;

(2389)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Pozzaglio ed Uniti, Pogliano Milanese, Sannazzaro de' Burgondi, Cavenago Brianza, Castelletto di Branduzzo, Prata Camportaccio, Mercallo dei Sassi e Parzanica.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 26 febbraio 1981, n. 5000: comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 febbraio 1978, n. 4 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 luglio 1978, n. 39);

deliberazione 3 marzo 1981, n. 5180: comune di Pogliano Milanese (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 novembre 1979, n. 111 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 marzo 1980, n. 49);

deliberazione 3 marzo 1981, n. 5181: comune di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 ottobre 1979, n. 65 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 novembre 1979, numero 97);

deliberazione 3 marzo 1981, n. 5182: comune di Cavenago Brianza (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 aprile 1978, n. 42 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 novembre 1980, n. 69);

deliberazione 3 marzo 1981, n. 5183: comune di Castelletto di Branduzzo (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 22 gennaio 1980, 29 ottobre 1980, numeri 199, 28 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 aprile 1980, n. 226);

deliberazione 3 marzo 1981, n. 5184: comune di Prata Camportaccio (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 gennaio 1978, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 7 novembre 1980, n. 104);

deliberazione 10 marzo 1981, n. 5291: comune di Mercallo dei Sassi (Varese) (piano adottato con deliberazioni consiliari 11 luglio 1978, n. 41 e 23 agosto 1980, n. 41 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 novembre 1980, n. 72);

deliberazione 10 marzo 1981, n. 5292: comune di Parzanica (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 febbraio 1979, n. 6 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1° agosto 1979, n. 32).

(2454)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Voghera, Locate Varesino e Verolanuova

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 26 febbraio 1981, n. 5008: comune di Voghera (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 dicembre 1979, n. 717);

deliberazione 3 marzo 1981, n. 5187: comune di Locate Varesino (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 3 dicembre 1979, n. 113);

deliberazione 3 marzo 1981, n. 5188: comune di Verolanuova (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 novembre 1978, n. 87).

(2455)

PREFETTURA DI PESCARA

Proroga della gestione commissariale del comune di Farindola

Con decreto prefettizio 31 marzo 1981, la gestione commissariale del comune di Farindola, affidata al dott. Leonardo Cerenzia con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, è stata prorogata sino alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che avranno luogo nel prossimo turno elettorale, a termine della legge 3 gennaio 1978, n. 3, al fine di far coincidere l'effettuazione delle elezioni con uno dei turni previsti dalla citata legge.

(2388)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 marzo 1981, n. 7.

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, entrate in vigore successivamente al 27 marzo 1979. Trattamento tributario dei dividendi, interessi e redevances.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette - Loro sedi

A seguito della recente entrata in vigore di alcune convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono pervenuti a questo Ministero da parte di molti operatori economici numerosi quesiti in ordine alle modalità di applicazione delle riduzioni delle imposte da prelevarsi alla fonte in occasione della corresponsione di dividendi, interessi e royalties da parte di eroganti nazionali a beneficiari residenti nei Paesi con i quali tali convenzioni sono entrate in vigore.

In particolare gli anzidetti operatori economici, riferendosi alle disposizioni impartite da questa Amministrazione con circolare n. 2 del 4 febbraio 1980, hanno chiesto di conoscere se le menzionate disposizioni possono intendersi estensibili alle analoghe fattispecie previste in tali recenti convenzioni.

Con detta circolare, come è noto, questo Ministero, nel richiamarsi alle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 della convenzione italo-svizzera in materia di doppia imposizione, entrata in vigore il 27 marzo 1979, consentiva in via provvisoria che i soggetti nazionali eroganti dividendi, interessi e royalties a beneficiari residenti nella Confederazione elvetica applicassero direttamente, sotto la propria responsabilità, il trattamento pattizio previa produzione da parte dei beneficiari effettivi di apposito attestato ufficiale delle autorità del Paese di residenza certificante, per quanto a conoscenza delle autorità stesse, la inesistenza di stabili organizzazioni in Italia dei percipienti, nonché la presenza di tutte le altre condizioni e requisiti previsti dallo specifico patto convenzionale (residenza, tassabilità, etc.).

Al riguardo, questo Ministero, considerato che le condizioni oggettive che giustificarono l'emanazione della richiamata circolare n. 2 del 1980, sussistono tuttora sia sotto l'aspetto applicativo che procedurale, con riferimento alle convenzioni entrate in vigore successivamente a quella con la Svizzera, ritiene di poter consentire che le disposizioni di cui alla anzidetta circolare n. 2 del 1980 possano essere estese, ovviamente nel rispetto e con le garanzie in essa indicate e che qui integralmente si richiamano, alle analoghe fattispecie previste in tali convenzioni.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette che sono invitati a fornire agli eroganti nazionali, qualora se ne presenti l'occasione, le opportune informazioni, accuseranno ricevuta della presente alle rispettive intendenze di finanza; queste ultime, unitamente agli ispettorati compartimentali, accuseranno ricevuta allo scrivente.

Il direttore generale: MONACCHI

(2522)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

Nella circolare 12 febbraio 1981 n. 49 - Nuovo assetto retributivo funzionale del personale della scuola. Applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 (prot. n. 6003/147/BD), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1981, sono apportate le seguenti correzioni:

	Anziché	Leggasi
alla pag. 1562, alla fine dell'indirizzo « Alle delegazioni regionali della Corte dei conti »	« Roma »	« Loro sedi »
alla pag. 1562, II colonna, rigo 47°	« corisponde »	« corrisponde »
alla pag. 1564, I colonna, sotto la lettera C) Collocamento nelle classi di stipendio, rigo 53°	« 163.000 »	« 163.200 »
alla pag. 1565, I colonna, rigo 64°	« o dalla data di assunzione in servizio nel nuovo ruolo se successiva »	« o dalla data da cui decorrono normalmente gli effetti della ricostruzione della carriera, se successiva »
alla pag. 1566, II colonna, rigo 7°	« 4.280.000 »	« 4.280.400 »
alla pag. 1566, II colonna, rigo 23°	« conguagliati »	« conguagliate »
alla pag. 1569, I colonna, rigo 22°	« in ciascun livello »	« nel citato livello »
alla pag. 1569, I colonna, rigo 24°	« Quadro IX »	« Quadro XI »
alla pag. 1571, sotto il Quadro I - Personale accudiente dei convitti - Qualifica: Seconda, alla 3ª finca, in corrispondenza di anni 3 di anzianità nella qualifica e della classe II/0, lo stipendio annuo lordo	« 2.457.360 »	« 2.547.360 »
alla pag. 1572, sotto il Quadro II - Personale delle carriere ausiliarie - Qualifica terza:		
all'ultima finca, in corrispondenza di anni 5, classe II/2*, l'importo netto in lire della tredicesima mensilità	« 253.825 »	« 235.825 »
alla 3ª finca, in corrispondenza di anni 12, classe IV/1, lo stipendio annuo lordo	« 3.877.552 »	« 3.877.452 »
alla pag. 1574, sotto il Quadro IV - Personale delle carriere esecutive con la qualifica di applicato superiore o equiparata - alla 4ª finca, in corrispondenza di anni 36, classe VI/8 lo stipendio mensile lordo	« 576.000 »	« 567.000 »
alla pag. 1576, sotto il Quadro VI - Personale docente diplomato e personale della carriera di concetto con la qualifica di Segretario capo - alla 4ª finca, in corrispondenza di anni 19, classe V/3*, lo stipendio mensile lordo	« 567.501 »	« 576.501 »
alla pag. 1578, sotto il Quadro VIII - Personale docente laureato o assimilato: Qualifica settima:		
alla 4ª finca, in corrispondenza di anni 2, classe I/3*, lo stipendio mensile lordo	« 402.125 »	« 403.125 »
alla 6ª finca, in corrispondenza di anni 17, classe V/1, l'importo lordo della tredicesima mensilità	« 630.735 »	« 630.375 »
alla pag. 1579, sotto il Quadro IX - Personale ispettivo tecnico periferico e direttivo:		
alla 3ª finca, in corrispondenza di anni 5, classe II/2*, lo stipendio annuo lordo	« 6.577.2 0 »	« 6.577.200 »
all'ultima finca, in corrispondenza di anni 5, classe II/4*, l'importo netto della tredicesima mensilità	« 512.948 »	« 521.948 »
alla pag. 1583, nell'allegato *B* - Tabelle di corrispondenza, sotto la voce « Personale non docente »:		
al punto 1), rigo 11°	« con qualifica di consigliere e di direttore di sezione alla data del 13 luglio 1980: al compimento dell'anzianità complessiva di ruolo di anni 9 e mesi 6 »	« con qualifica di direttore di sezione alla data del 13 luglio 1980: al compimento della anzianità di anni 5 nella qualifica »
al punto 3) Personale delle carriere esecutive al rigo 6°	« tra il 1° aprile ed il 13 luglio 1980 »	« tra il 1° aprile 1979 ed il 13 luglio 1980 »

(2561)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;

Veduti i decreti ministeriali 2 marzo 1972, 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 4;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1981-82 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso, sono indicate nella seguente tabella.

Ripartizione delle borse e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	N. delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma dei decreti ministeriali 2 marzo 1972; 9 dicembre 1972; 18 giugno 1974 e 22 febbraio 1979
Chimica industriale (classe XI)	3	Laurea in: chimica, chimica industriale; ingegneria chimica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale - sottosezione chimica.
Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale (classe LXXIV)	2	Laurea in: scienze agrarie; scienze forestali; scienze della produzione animale.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare le doti di preparazione generale e di esperienza specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla scadenza dei termini del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella; siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 per cento.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione di tutti i voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e l'Università o l'Istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) titoli attestanti le particolari doti di preparazione e di esperienza nella materia specifica, non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, senza demerito, nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni al reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio.

Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale e copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella di cui all'art. 1 del presente bando;

h) certificato attestante tutti i voti riportati nei singoli esami e in quello di laurea;

i) i titoli di cui al punto n. 6 dell'art. 4.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno, con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del precedente art. 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perché formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministro decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione dall'esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta e il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio nello Stato, e la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70/100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie della tabella (art. 1) il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1981-82 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o più istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficiario compirà il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli Enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno eseguito il corso di magistero e nominati in prova con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera esclusi gli effetti economici, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82.

Art. 13.

Per i casi non contemplàti dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1981

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *aprile* 1981
Registro n. 33, *Istruzione, foglio n.* 34

(2471)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Colamussi Vincenzo, nato a Ferrara il 3 luglio 1935 . . . . punti 100 su 100

Canesi Bianca, nata a Monza il 25 ottobre 1943 . . . . » 98 »

Bazzanini Giulio, nato a Portomaggiore il 29 agosto 1931 . . . . » 95 »

Scaramelli Massimo, nato a Ferrara il 20 novembre 1937 punti 100 su 100
Guerrieri Renato, nato a Borgia il 13 luglio 1925 » 92 »
Ferri Silvio, nato a Urbania il 25 novembre 1932 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2536)

Variante alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto il proprio decreto del 26 luglio 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1976;

Considerato che il dott. Alberto Desogus, ammesso con riserva, ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 96/100 (novantasei centesimi), non è stato incluso nella graduatoria suddetta, in quanto il servizio documentato, prestato presso l'università degli studi di Cagliari come «avventizio», non era stato ritenuto valutabile;

Vista la decisione del 24 settembre 1980 del T.A.R. del Lazio n. 948 reg. dec. n. 78/79 reg. ric. anno 1980 che ha accolto il ricorso poposto dal dott. Alberto Desogus annullando il provvedimento implicito di esclusione dagli esami di idoneità;

Verificato, pertanto, il possesso dell'anzianità di servizio prescritta;

Decreta:

Il dott. Alberto Desogus, nato ad Oristano il 22 maggio 1944, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'anno 1976 di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1978, con il punteggio di 96/100 (novantasei centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

(2530)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 850

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100811200)